

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 112-A)

*Procedura abbreviata
ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE GOZZINI)

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore

d'iniziativa dei senatori RAVAIOLI Carla, TEDESCO TATÒ Giglia, GOZZINI, BENEDETTI, RICCARDELLI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, FIORI, GHERBEZ Gabriella, BRANCA, GRAZIANI, VINAY, LUCCHI Giovanna, ULIANICH, LUGNANO, BREZZI, ROSSANDA Marina, OSSICINI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, TALASSI GIORGI Renata, TROPEANO, VENANZI e ANDERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge venne presentato all'inizio della legislatura nell'identico testo approvato dal Senato nella seduta del 14 dicembre 1977, per usufruire della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

Ma gli stessi presentatori, tenendo conto delle riserve emerse nella discussione avviata dalla Camera dei deputati nella VII legislatura, erano consapevoli della necessità di modificare l'articolo 2, la cui formulazione introduceva « uno stato di alterazione psichica connesso con il parto », alquanto dubbio sia nella sua reale consistenza oggettiva e soggettiva, sia per quel che riguarda il rapporto con gli articoli 88 e 89 del codice penale.

Appare del tutto superfluo ripetere ancora gli argomenti che non solo giustificano ma fanno apparire tardiva l'abrogazione degli articoli 544, 587 e 592 del codice penale: matrimonio cosiddetto riparatore, omicidio e lesione personale, abbandono di neonato per causa d'onore. Si tratta di riforma da troppo tempo invocata e più che matura per la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica.

Cosicchè la Commissione si è trovata facilmente unanime nel rinnovare l'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge, considerandolo un atto dovuto al cambiamento di cultura e di sensibilità etico-giuridica avvenuto nella nostra società.

Molto più complessa e difficile la questione relativa all'articolo 578 del codice penale, cioè al reato di infanticidio per causa d'onore. La Commissione, pur nell'evidenza che si sarebbero dovuti scontare tempi non brevi, ritenne, per organicità e coerenza, di non poter rinviare l'eliminazione della « causa d'onore » anche da questo articolo: convinta, inoltre, di dover ricercare, in materia di tanta rilevanza morale, una soluzione quanto più possibile concorde.

Vi erano due alternative estreme: da un lato, l'abrogazione secca anche dell'articolo 578; dall'altro, il mantenimento dell'infanticidio come reato a sè stante, con pena edittale diminuita rispetto all'omicidio.

La prima alternativa avrebbe soddisfatto l'esigenza di affermare che la tutela penale di una vita umana appena nata non è affievolita: l'infanticidio come omicidio a pieno titolo. In questo modo la legislazione italiana, in contrasto con la maggior parte dei codici europei ma in corrispondenza al codice sovietico, avrebbe dato un segnale molto significativo di appoggio al diritto alla vita. Tuttavia ciò avrebbe avuto un costo non indifferente: infatti si sarebbe ignorata la realtà eccezionale in cui quasi sempre avvengono i pochissimi casi di infanticidio oggetto di processi (una media inferiore a 20 per anno nell'ultimo decennio): solitudine, abbandono, disperazione, pregiudizi residui, ignoranza, talvolta, anche del proprio stato, terrore irrazionale. In tali situazioni il minimo di 14 anni di reclusione — impossibile scendere al di sotto, come ha dimostrato un processo recente alla Assise di Firenze — appare francamente eccessivo.

La seconda alternativa avrebbe tenuto conto di queste situazioni eccezionali, ma il costo sarebbe stato ancor più grave: un segnale esplicito, in linea di principio, di tutela minore della vita appena nata. La Commissione è stata unanime nel respingere questa soluzione, ritenendo di interpretare in tal modo un'esigenza essenziale del nostro tempo, caratterizzato, nonostante le proclamazioni, da un disprezzo crescente della vita.

Si è lungamente ricercata, allora, una formulazione nuova dell'articolo 578, nel senso di prevedere un'attenuante specifica per la madre: tale da permettere al giudice di diminuire ulteriormente la pena, quando il parto sia avvenuto in particolari circostanze.

ze di abbandono materiale o morale, e le circostanze medesime abbiano avuto incidenza determinante.

La soluzione proposta offre i seguenti elementi positivi:

a) fa scomparire la figura autonoma dell'infanticidio, che dunque è in ogni caso reato di omicidio;

b) tiene conto di condizioni oggettive, e non soggettive, che possono e debbono motivare una particolare riduzione della pena (tali condizioni oggettive, nella concreta realtà italiana, riguardano fasce di emarginazione presenti in tutto il Paese e non più circoscritte in zone del Mezzogiorno);

c) si inserisce senza scarti nella continuità degli articoli del codice che, dopo il 575 (omicidio), prevede aggravanti al 576 e al 577;

d) eleva a dieci anni la misura minima della pena, che attualmente, con la causa d'onore, è al livello irrisorio e inadeguato di tre anni.

A favore della figura autonoma di reato si è portato l'argomento che si sarebbe in questo modo resa possibile la concessione della libertà provvisoria, non consentita invece, per il reato di omicidio, dalle attuali

disposizioni (art. 1 della cosiddetta legge Reale, la n. 152 del 1975). Come è ben noto, la questione della libertà provvisoria è legata alla più vasta prospettiva di modifica della predetta legge, e soprattutto della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, quindi va considerata nella sua contingenza: non può essere, dunque, argomento prevalente sugli altri, assai meno contingenti, che fanno preferire la circostanza attenuante speciale nei confronti di una unica figura di omicidio.

L'orientamento della Commissione è stato sempre rivolto ad escludere i concorrenti nel reato dalla attenuante riservata alla madre; nella considerazione che le previste condizioni di abbandono materiale o morale non possono estendersi ad altri, ai quali, anzi, incomberebbe l'obbligo di tutelare il neonato, o il feto, assolutamente indifeso, dalla violenza incipiente della madre.

La Commissione, al termine di un lungo ed appassionato dibattito, ritiene di aver operato con meditato equilibrio e raccomanda all'Assemblea del Senato l'approvazione del disegno di legge, nella speranza che possa finalmente scomparire dal nostro ordinamento la macchia della « causa d'onore ».

GOZZINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VITALONE)

Roma, 4 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*. Osserva tuttavia:

a) che il primo comma dell'articolo 2 va armonizzato, quanto al trattamento punitivo della donna che agisce in stato di « alterazione psichica », con la disposizione dell'articolo 89 del codice penale, onde evitare che ad una maggiore limitazione delle capacità psichiche (vizio parziale di mente)

corrisponda una sanzione assai più severa di quella prevista per il caso in cui le capacità medesime subiscano soltanto una lieve e transitoria modificazione;

b) che la diversificata disciplina per i concorrenti nel reato, contenuta nel capoverso dell'articolo 2, potrebbe parimenti infrangere il principio costituzionale dell'articolo 3, perchè, non essendovi proporzionalità con le sanzioni comminate nei confronti della madre, appare obliterato il disvalore della condotta tipica, lesiva anche degli obblighi derivanti dalla maternità.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 578. — (*Infanticidio in stato di alterazione psichica*). — La donna che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, ovvero del proprio feto durante il parto, trovandosi in uno stato di alterazione psichica, connesso col parto, che, pur non ricorrendo le condizioni dello articolo 89, ne riduca la capacità di intendere o di volere, è punita con la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

Ai concorrenti nel reato si applicano le disposizioni relative all'omicidio ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

« Art. 578. — (*Circostanza attenuante*). — La pena di cui all'articolo 575 può essere diminuita in misura non eccedente la metà per la madre che ha cagionato la morte del neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando le circostanze di cui all'articolo 62-*bis* abbiano avuto, in relazione alle condizioni di abbandono materiale o morale in cui il parto è avvenuto, incidenza determinante sulla commissione del fatto.

In ogni caso la pena non può essere inferiore ad anni dieci.

Ai concorrenti nel reato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 575 e seguenti ».